

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi del codice civile e del d.lgs. 117/2017, un Comitato con la denominazione: "**COMITATO San Giovanni Calabria**" ente del terzo settore (ETS).

Il Comitato ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo settore" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ARTICOLO 2 - Sede

Il Comitato ha sede legale in Via Trento, n.35, 37026, Pescantina, Verona.

Il Comitato potrà aprire altre sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 3-Durata e Principio

La durata del Comitato è temporanea e connessa con il perseguimento delle finalità del Comitato stesso come di seguito indicate.

Il Comitato si pone come strumento giuridico temporaneo promosso da soggetti che intendono dare inizio in forma sperimentale ed esperienziale ad un percorso di aiuto e supporto, facendo proprio e identificandosi nel carisma e nel messaggio di testimonianza di San Giovanni Calabria.

Esso si pone come soggetto che intende, tramite forme di coinvolgimento, camminare insieme e in supporto a tutte le persone svantaggiate, fragili senza distinzione di sesso, credo, etnia, fede politica ed in particolare, ma non in via esclusiva, a quelle che sono assistite e seguite "nella più ampia accezione" dall'Opera Don Calabria.

In particolare il Comitato intende essere uno strumento per porre in essere azioni concrete, mediante l'attività spontanea e personale dei propri componenti del comitato, di aiuto e supporto in forma diretta o indiretta a favore dei soggetti bisognosi, in Italia e nel mondo, di cure e assistenza offrendo supporto economico, logistico, intellettuale e morale al fine di dare una testimonianza ed un aiuto laico a tali soggetti, nel segno e nella testimonianza viva e presente di San Giovanni Calabria. A tal fine ed in tale contesto, il comitato potrà essere soggetto promotore della costituzione e creazione di nuove realtà giuridiche quali ad esempio associazioni o fondazioni che perseguono il medesimo scopo duraturo nel tempo.

ARTICOLO 4 – Oggetto

Il Comitato persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale in particolare ponendosi in supporto e partecipazione con l'Opera Don Calabria, a favore di persone svantaggiate e fragili in Italia e nel mondo quali a titolo esemplificativo:

- Soggetti affetti da disabilità fisica e psichica e intellettuale, in età adulta e adolescenziale;
- Soggetti minori di età, appartenenti a diverse etnie e appartenenza sociale presenti nel territorio in cui il Comitato opera al fine di creare condivisione, integrazione e solidarietà fra i minori e le famiglie di appartenenza quando esistenti ovvero presenza e supporto a tali soggetti minori al fine di offrire loro una guida e un riferimento solido e duraturo nel tempo;
- Soggetti che per le loro condizioni di salute necessitano di aiuto, sostegno, interventi etc. compresi i componenti dei loro nuclei familiari.

Il Comitato, non ha scopo di lucro e svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, riportate con riferimento all'articolo 5 del dlgs 117/2017 e precisamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (articolo 5, **lettera U**, dlgs 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (articolo 5, **lettera W**, dlgs 117/2017)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, (articolo 5, **lettera I**, dlgs 117/2017)

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (articolo 5, lettera N, dlgs 117/2017)

A tal fine il Comitato promuove e favorisce incontri di integrazione culturale, formativa-educativa e sociali mediante presenze e scambi con le realtà presenti sul territorio interessate e/o disponibili a forme di gestione coerenti con i principi di sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria e ciò anche mediante forme di sostegno economico e sociale (sia in Italia che nel mondo). Il Comitato altresì si rapporterà con le istituzioni presenti nel territorio al fine di offrire i luoghi di incontro e accoglienza e creare percorsi di crescita e integrazione mediata e assistita tra persone, imprese, enti, istituzioni etc. Il Comitato altresì si farà portavoce delle istanze e delle richieste provenienti dai soggetti anzidetti in relazione alle criticità legate alle esigenze di natura economica, finanziaria, sociale, lavorativa, educativa e abitativa. A tal fine il Comitato potrà in essere azioni necessarie alla facilitazione e mediazione per addvenire per quanto possibile alla rimozione totale/parziale delle suddette difficoltà.

Il Comitato potrà svolgere attività di sensibilizzazione ed educazione nei confronti di tutti coloro che operano all'interno del Comitato al fine di fornire adeguata informazione agli operatori in merito alle tematiche oggetto della Comitato e verso gli interlocutori nei cui confronti il Comitato opera. Potrà altresì porre in essere rapporti di collaborazione, partenariato, convenzione con enti privati e pubblici al fine del perseguimento delle finalità sopra indicate.

In tale contesto il Comitato funge da incubatore di idee, progetti, attività medico/cliniche, formative e sociali per

1. individuare specifici programmi e/o progetti di raccolta fondi in termini di risorse economiche, risorse umane, reti relazionali, partnership e patrocini necessari alla realizzazione dei propri fini statutari;
2. coordinare e realizzare il programma di manifestazioni ed eventi culturali, di divulgazione e di sensibilizzazione al fine di esplicitare e diffondere presso tutti gli operatori sociali e presso la popolazione gli scopi e i fini del Comitato stessa;
3. far parte integrante di comitati/commissioni promotori di progetti di assistenza e sostegno a soluzioni di svantaggio e promozione della salute nella sua più ampia accezione.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 - Patrimonio

Il Comitato non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote di adesione al comitato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di rendiconto;
- dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà del Comitato;
- dai contributi eventualmente disposti a favore del Comitato da privati, da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei componenti del comitato o per erogazioni liberali di terzi;
- da eredità e legati con beneficio di inventario di cui all'articolo 473 del codice civile;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del dlgs 117/2017.

Il patrimonio del Comitato – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione come disposto dall'articolo 8 del Dlgs 117/2017. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come disposto dall'articolo 8 del dlgs 117/2017.

ARTICOLO 6 – Componenti del comitato

Sono Componenti del comitato del Comitato:

- i componenti del comitato quali promotori: coloro che hanno promosso e partecipato alla costituzione della Comitato;

- ulteriori componenti del comitato potranno essere ammessi a fronte di domanda di ammissione e saranno accettati ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei componenti del comitato

I Componenti del comitato hanno diritto di:

- Partecipazione alle assemblee con diritto di voto;
- Essere eletti alle cariche del comitato;
- Partecipare alla vita del comitato.

I Componenti del comitato hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e i regolamenti del Comitato;
- corrispondere la quota di adesione annuale;
- La quota è annuale indipendentemente dal momento della sottoscrizione è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.

È vietato il rapporto temporaneo.

Gli aderenti al Comitato, in regola con il versamento della quota di adesione annuale, hanno diritto di esaminare i libri di cui all'art. 15 del Dlgs 117/2017, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - Cessazione

Il rapporto di adesione al comitato cessa:

- per dimissioni-recesso esercitata dai componenti del comitato o e comunicata al consiglio direttivo;
- per perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- per decisione di esclusione motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui il Componente del comitato abbia arrecato grave pregiudizio all'immagine e all'attività del Comitato e/o dei suoi componenti;
- per morosità dovute al mancato versamento della quota di adesione annuale nei termini fissati dall'Assemblea o dall'Organo di amministrazione che le ha determinate; la quota di adesione ha durata annuale, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Nel caso di iscrizione in corso d'anno essa ha durata annuale residua rapportata al periodo di iscrizione;
- la cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente ex nunc dalle rispettive cariche ricoperte in seno al Comitato.

ARTICOLO 9 - Organi

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Componenti il comitato;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, se istituito;
- il Comitato Tecnico Scientifico, se istituito.

ARTICOLO 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del comitato.

L'Assemblea costituisce l'Organo sovrano del Comitato ed esercita tutti i poteri in merito all'esistenza ed all'attività del Comitato stesso ed alla normativa che regola la vita sociale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto ed inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica, anche certificata, o fax o altro mezzo idoneo che assicuri l'avvenuta ricezione dello stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente .

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In ogni caso l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei componenti del comitato aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti del comitato intervenuti e delibera con il voto di maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria scioglie il Comitato e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei componenti del comitato.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (ordinario o straordinaria) con i soggetti aventi diritto all'intervento dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Le modalità pratiche ed applicative possono essere definite dal consiglio direttivo con apposito regolamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le funzioni dell'Assemblea sono:

- la fissazione delle linee generali programmatiche dell'attività del Comitato;
- l'approvazione del programma dell'attività sociale;
- l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- la deliberazione in ordine alle modifiche delle norme statutarie e allo scioglimento del Comitato nella forma dell'assemblea straordinaria;
- la ratifica delle adesioni, dei recessi e delle esclusioni per morosità e per indegnità;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Tutti i componenti del comitato dispongono ciascuno di un solo voto. In assemblea per ogni componente del comitato è ammessa una sola delega da parte di un altro componente del comitato.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e redatto su apposito libro anche in forma digitale.

Le delibere assembleari impegnano tutti i Componenti del comitato ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri; essi durano in carica 3 (tre) anni sino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili.

Possono essere eletti alle cariche tutti i Componenti del comitato in regola con il pagamento delle quote, secondo le modalità previste dal consiglio direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti.

Il consiglio attribuisce l'incarico di tesoreria con apposita delibera.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con i soggetti aventi diritto all'intervento dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha, inoltre, le seguenti funzioni:

- amministrare il Comitato e dare corso alle sue attività in conformità allo Statuto ed alle direttive generali e/o particolari dell'Assemblea;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi del comitato individuando i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione, decidendo sulla loro ammissibilità;
- conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
- predisporre il progetto di bilancio - rendiconto consuntivo;

- redigere uno o più eventuali regolamenti interni.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo quello di nominare commissioni di studi, anche con membri esterni al comitato, per singoli settori di attività.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà rimanere valido se i membri rimasti rappresentano la maggioranza del consiglio stesso.

In tal caso il Consiglio potrà provvedere alla nomina di altri Consiglieri in sostituzione dei mancanti, tramite nomina dei primi non eletti nell'ordine di preferenza espresso in sede di elezione del consiglio direttivo, con ratifica assembleare successiva. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso che, per il venir meno di più Consiglieri, il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riduca al di sotto della maggioranza del consiglio stesso, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve essere tempestivamente convocata per la nomina di un Nuovo Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 - Rappresentanza

La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice presidente.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano demandati per statuto all'assemblea. In particolare, può aprire ed estinguere conti correnti può inoltre intrattenere rapporti con gli istituti di credito nei limiti di quanto delegatogli dal Consiglio di Amministrazione, assumere personale dipendente e/o collaboratori anche professionisti. Il Presidente può accettare donazioni nonché eredità e legati salvo il beneficio di inventario di cui all'articolo 473 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali, anche non tra i Componenti il comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

ARTICOLO 13 – Comitato Tecnico Scientifico

L'Assemblea nomina il Comitato Tecnico Scientifico su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.

All'Atto della nomina è compito dell'Assemblea decidere il numero di membri dei quali si comporrà il comitato stesso.

Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.

ARTICOLO 14 – l'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni del comitato o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Comitato deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro come disposto dall'articolo 31 del dlgs 117/2017.

ARTICOLO 15 - Esercizi sociale - rendiconti

Il Comitato deve redigere il bilancio di esercizio consuntivo annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS come disposto dall'articolo 13 del dlgs 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

ARTICOLO 16 - Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato può avvenire solo per deliberazione dell'assemblea, che vota con la maggioranza del 75 % dei Componenti del comitato aventi diritto di voto.

A seguito di tale delibera, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 - Riferimento alla legge

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 39-40-41 e 42 del Codice Civile in materia di Comitati. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Verona ,30/11/2023